Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 novembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DELL'11 NOVEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1971.

Elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri.

(9789)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DELL'11 NOVEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59:

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » (Legge 22 ottobre 1954, n. 974). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione del 5 ottobre 1971. — Parte II: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(8619)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60:

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (Legge 29 ottobre 1954, n. 1050). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione dell'11 ottobre 1971. — Parte II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(8620)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. **896.**

Elevazione della misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1965, n. 799;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è elevata al saggio del 9,50 % annuo.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto, nonchè a quelli già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'Istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 897.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 3 novembre 1954, n. 85;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 123 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO XI

Facoltà di medicina veterinaria

Art. 124. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 125. — La durata del corso degli studi è di cinque anni e comprende l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4.500 ore alle condizioni fissate qui di seguito.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:	Ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)	30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	110
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	110
Anatomia topografica veterinaria	60
Teratologia	40
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	80
Embriologia	40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia: 1) igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	100
Zootecnia: 2) genetica e allevamenti	70
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale e agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	50
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	50
Tossicologia veterinaria	50
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	80
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II	80
Autopsie	40
Propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	65
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	65
Parassitologia veterinaria (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	50
Malattie parassitarie degli animali domestici	40
Polizia sanitaria veterinaria	30
Medicine legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	150

	Ore
Ostetricia veterinaria	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia .	90
Medicina operatoria veterinaria .	60
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesci, uova, ecc.) I	100
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesci, uova, ecc.) II	80
Lavori pratici nei macelli . .	40
Clinica medica veterinaria . .	300
Clinica chirurgica veterinaria . .	300
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria .	300
Patologia aviare . . .	200
Radiologia veterinaria . .	30

Le 200 ore che restano per raggiungere il numero di 4500 dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari da scegliersi dallo studente tra i seguenti:

Allevamento e patologia degli animali da laboratorio;
Alpicoltura;
Anatomia comparata;
Anestesiologia;
Antropozoonosi;
Api-bachicoltura;
Avicoltura;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Coniglicoltura;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia zootecnica;
Ematologia clinica comparata;
Embriologia sperimentale;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia zootecnica;
Economia montana (prati e pascoli);
Fisioclimatologia zootecnica;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia bovina;
Patologia tropicale veterinaria;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia veterinaria.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami nelle singole materie fondamentali o comprese nei gruppi di materie fondamentali dell'insegnamento di base, dello insegnamento veterinario specifico e di tre altre materie da lui scelte tra gli insegnamenti complementari.

Art. 126. — Agli effetti degli esami sono considerate propedeutiche le seguenti materie:

a) patologia generale veterinaria rispetto all'anatomia patologica veterinaria generale speciale I e II;

b) propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, e patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria;

c) propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, patologia chirurgica veterinaria e podologia, e medicina operatoria veterinaria rispetto a clinica chirurgica veterinaria;

d) ostetricia veterinaria, e patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto a clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;

e) microbiologia generale veterinaria rispetto a patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II.

Art. 127. — Il funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria è limitato ai primi due anni.

Il primo anno di corso comincerà a funzionare a partire dall'anno accademico 1971-72.

Con l'anno accademico successivo funzionerà anche il secondo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **898**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicolò Magno, in Guardia Perticara e di S. Antonio di Padova, in Corleto Perticara.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tricarico in data 1° ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Nicolò Magno, in Guardia Perticara (Potenza) e di S. Antonio di Padova, in Corleto Perticara (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1971
Atti del Govèrno, registro n. 244, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **899**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in Bernalda.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matera in data 2 luglio 1968 integrato con dichiarazioni 21 gennaio e 18 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in Bernalda (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971.

Nomina del presidente e dei componenti della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse, modificato con leggi 5 gennaio 1955, n. 15 e 21 ottobre 1957, n. 1027, nonchè il relativo regolamento approvato con proprio decreto 5 aprile 1950, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360;

Considerato che, a termini dell'art. 17 dell'anzidetto decreto legislativo n. 233, occorre provvedere al rinnovo della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per scaduto quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo formulate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

La commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è, per il quadriennio 1° giugno 1971-31 maggio 1975, costituita come appresso:

Presidente:

Meregazzi dott. Renzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione, componente del Consiglio superiore di sanità;

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Oltre ai suindicati componenti, fanno parte della commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi:

Lopes prof. Antonino, ispettore generale medico; Palenzona prof. Carlo, Fadda dott. Bruno, Riggio dott. Rino, Franchini prof. Aldo, Pirolo dott. Francesco, componenti effettivi;

D'Elia dott. Vincenzo, Floridia dott. Biagio, Pellegrini dott. Piero, componenti supplenti;

designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari:

Ghinelli dott. Italo, ispettore generale veterinario; Cantini dott. Gianfranco, De Matteis dott. Luigi Maria, Frontera dott. Antonio, Pepe dott. Michele, Rognoni dott. Antonio, componenti effettivi;

Spaziani prof. Saverio, Boccia dott. Mario, Spinelli dott. Giampiero, componenti supplenti;

designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti:

Amato dott. Francesco, ispettore generale farmacista; Albani dott. Filippo, Augello dott. Giacomo, Carraroli dott. Guglielmo, Izzo dott. Salvatore, Botta dottor Emilio, componenti effettivi;

Cerioni dott. Romolo, D'Amato dott. Carmelo, Pedemonte dott. Gian Carlo, componenti supplenti;

designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche:

Vetere prof. Carlo, ispettore generale medico; Baldi Zoi Luciana, Ercolani Vera, Cianfarini Anna Maria, Gelmi Luigia Maria, Giannini Meridia, componenti effettive;

Ludovici Carmina, Del Rosso Giuseppa, Palma Vincenza, componenti supplenti;

designate dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche;

e) per l'esame degli affari concernenti la professione delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia:

Sganga dott. Carlo, ispettore generale medico; De Camillis Itala, De Cristofaro suor Maria Laura, Platter Anna, Postiglione Giuseppina, Zearo Paola, componenti effettive;

Zanichelli suor Giuseppina, Fracca Rosina, Sterbini Gaviglio Laura, componenti supplenti;

designate dalla Federazione nazionale dei collegi infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

f) per l'esame degli affari concernenti l'arte sanitaria ausiliaria dei tecnici di radiologia medica:

Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico; Ceccarelli Zenorio, Gorra Daniele, Occhiato Vincenzo, De Rosa Luigi, Fiore Adalberto, componenti effettivi;

Gioacchini Oscar, Maccarone Francesco, Serrano Pasqualino, componenti supplenti;

designati dalla Federazione nazionale dei collegi dei tecnici di radiologia medica.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente sarà sostituito dal componente Giannattasio dott. Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1971

SARAGAT

MARIOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1971
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 1

(9800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Bergamo, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1964, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata per un settennio, fino al 30 giugno 1970, con il contributo statale annuo di L. 5.000.000;

Vista la deliberazione n. 53 del 26 febbraio 1971, con la quale il consiglio provinciale di Bergamo ha determinato di prorogare l'adesione al consorzio stesso, da parte della provincia, fino all'anno 1975, con il medesimo contributo annuo di L. 5.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Bergamo con regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585 — è prorogata per un quinquennio, a decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno 1975 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo di L. 5.000.000.

L'erogazione del contributo statale annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Bergamo.

Detto contributo statale viene impegnato sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1971
Registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 167

(9830)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Scritturazione a macchina degli atti di stato civile redatti negli uffici consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 15 dell'ordinamento di stato civile, approvato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determina le modalità tecniche per la redazione a macchina degli atti pubblici, in data 3 agosto 1962;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Visto il decreto del Ministro per la grazia e giustizia 18 novembre 1967;

Visto l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa negli uffici consolari la scritturazione a macchina degli atti di stato civile, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, di quelle di cui all'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, per quanto concerne le caratteristiche dei nastri dattilografici.

Art. 2.

Entrambi gli originali degli atti possono essere scritti con unica battuta, purché anche per il secondo originale siano adoperati sistemi che assicurino scritturazioni nitide e uniformi che devono permanere leggibili fino all'evidente abrasione della carta, anche dopo che questa sia stata sottoposta alle varie prove, eseguite sullo stesso campione, elencate nella tabella « A » annessa al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora per la battuta del secondo originale degli atti venga adoperata carta carbone, questa deve riportare sul verso l'indicazione del nome e della località della ditta produttrice, nonché la specificazione che sono assicurate scritturazioni indelebili, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I fogli sciolti destinati alla scritturazione a macchina degli atti, prima di essere posti in uso sono vidimati dal capo dell'ufficio consolare esclusa la possibilità di delega, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, il quale nell'apposita pagina che costituirà il frontespizio del registro indica di quanti fogli esso sarà composto.

Art. 4.

I fogli sui quali vengono dattiloscritti gli atti devono, al termine di ciascun giorno, essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria.

La formazione definitiva del registro deve avvenire non appena utilizzati tutti i relativi fogli e, se i fogli non sono stati tutti utilizzati, alla fine di ogni anno.

Art. 5.

Gli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero accertano, in occasione delle periodiche visite ispettive, la regolarità della formazione dei registri anche per quanto concerne la rispondenza del numero dei fogli con quello indicato nel frontespizio.

Art. 6.

I capi degli uffici consolari che intendano adottare il sistema della stesura a macchina degli atti devono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

Nulla è innovato in ordine al decreto ministeriale 7 luglio 1958 quanto alle caratteristiche dei fogli sui quali vengono iscritti gli atti dello stato civile, nonché in ordine al tipo di carta prescritto dalle norme in vigore, salvi gli adattamenti necessari dal bordo dei fogli per consentirne la rilegatura provvisoria di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9799)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1968, registro n. 14, foglio n. 19;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gallo dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Ghibaudo dott. Calisto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Odifreddi geom. Santo, rappresentante del genio civile;

Giraudo cav. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Francia dott. Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertolino cav. Roberto, Signanini cav. Paolo, Cerruti Giuseppe, Faloppa rag. Marcello, Tonello Roberto, Steffenino Laura e Galvagno P. Leopoldo, rappresentanti dei lavoratori;

Giacomino Giovanni, Bonardo Luigi, Bonino ragioniere Ezio e Perlo cav. uff. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cardone Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 89

(9794)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 173;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Massa Carrara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lombardi dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Trombella dott. Celso, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mazzocca geom. Mariano, rappresentante del genio civile;

Fabrizi rag. Vittorio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Della Maggesa Luciano, Carlesi Roberto, Cordiviola Piero, Leonardi Augusto Cesare, Battelli Giancarlo, Fabbricotti Cesare Carlo e Biggi Andrea, rappresentanti dei lavoratori;

De Sensi dott. Franco, Evangelisti Emilio, Trombacchi rag. Mario e Gargioli rag. Ennio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Improta geom. Alberico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 88

(9793)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro numero 3, foglio n. 2;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di L'Aquila presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Iorio dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Antonucci dott. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ciccarella geom. Mario, rappresentante del genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Angelis dott. Angelo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calvisi Adolfo, Di Filippo Loreto, Panichi Amedeo, Jorio per. ind. Ivo, Iannella Silverio, Persichetti Ugo e Colicchia Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Rainaldi geom. Federico, Gigliozzi Armando, Cardellini rag. Franco e Valente dott. Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Benedetto Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 87

(9792)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Nomina di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 129, concernente la nomina dei componenti della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la nota n. 600.1/24414/13/12480 in data 5 aprile 1971 con la quale il Ministero della sanità comunica di designare quale proprio rappresentante, in seno alla commissione predetta, il dott. Enzo Radicioni, in sostituzione del prof. Amedeo Salerni, collocato a riposo per raggiunti limiti d'età;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enzo Radicioni, veterinario provinciale superiore, è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del professore Amedeo Salerni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1971
Registro n. 5 Marina merc., foglio n. 176

(9791)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 366, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota n. 7357 dell'11 luglio 1970 con la quale l'ufficio del genio civile di Macerata prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante ing. Giuseppe Rubegni, perchè trasferito presso altra sede, con l'ing. Elio Ghimenti;

Decreta:

L'ing. Elio Ghimenti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di Macerata, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Rubegni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 84

(9795)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde orientale ed occidentale del lago nel territorio del comune di Idro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 novembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda orientale del lago sito nel comune di Idro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge all'albo del comune di Idro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè con rilievi vari ed arricchiti da una caratteristica vegetazione alternata a prati costituiscono un quadro naturale godibile dalle strade e dallo stesso lago;

Decreta:

Le sponde orientale ed occidentale del lago sito nel territorio del comune di Idro hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

per la sponda orientale il vincolo comprende tutto il territorio comunale a nord-est del torrente Vantone;

per la sponda occidentale il vincolo si identifica nei limiti del comprensorio comunale di Idro ed a sud dal fiume Chiese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Idro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1969 il giorno 28 del mese di novembre nella sala dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

3) IDRO (Brescia) Sponda orientale ed occidentale del lago d'Idro.

(*Omissis*).

Il vice presidente propone ora alla commissione l'estensione del vincolo sulla sponda occidentale del lago d'Idro, identificata dai limiti del comprensorio comunale di Idro e, a sud dal fiume Chiese. Per la sponda orientale del lago, propone il vincolo di tutto il territorio comunale a nord-est del torrente Vantone.

La commissione delibera a maggioranza, con l'astensione del sindaco di Idro, il riconoscimento di notevole interesse pubblico e quindi l'apposizione del vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, delle sponde occidentale ed orientale del lago di Idro, nei limiti sopraindicati.

(*Omissis*).

(9760)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Inclusione di comuni nelle zone di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune ad una delle zone di controllo su richiesta debitamente motivata;

Visti i propri decreti di data 23 novembre 1967 e 11 gennaio 1971;

Viste le istanze delle rispettive amministrazioni comunali tendenti ad ottenere l'inserimento del proprio territorio in una delle zone di controllo di cui sopra;

Visto il parere del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia;

Considerate le particolari condizioni meteorologiche, industriali e urbanistiche dei comuni interessati;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella riunione del 9 marzo 1971;

Decreta:

Sono inseriti nella zona di controllo « A » di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

provincia di Milano: Giussano;

provincia di Pavia: Vigevano;

provincia di Varese: Saronno.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9790)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1971.

Classificazione tra le provinciali di strade in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1925 del 14 giugno 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali delle sottoindicate strade comunali:

1) via Lavinaio: collegamento tra la strada statale n. 268 e la strada provinciale Passanti, estesa chilometri 1 + 435;

2) via Rivolta: collegamento tra la strada provinciale « Striano-ponte Sarbo » con la strada provinciale « Striano-San Valentino Torio », estesa di km. 1 + 150;

3) via Furchi: collegamento tra la strada provinciale « San Giuseppe-Striano » con la strada provinciale « Poggiomarino-Sarno »;

4) via Spinesante e via Spinarola: collegamento tra la strada provinciale « Aiemita » con la strada provinciale « Forio-Lacco Ameno », estesa km. 0 + 900;

5) via Aiemita e via Casotta: collegamento tra la strada statale n. 270 per il litorale alla stessa statale, estesa km. 1 + 300;

6) via Casa Polito e via Fumerie I: collegamento tra la strada statale n. 270 e la strada provinciale « Panza-Succhivo-Sant'Angelo », estesa di km. 0 + 800;

7) via del Soccorso: prolungamento della strada provinciale « Forio-Cetara » fino al piazzale ed ai bastioni nell'abitato di Forio, estesa km. 0 + 250;

8) via Fontana - Monte Epomeo: collegamento tra la strada statale n. 270 ed il Monte Epomeo, estesa chilometri 2 + 300;

9) via Pizzoco: collegamento tra la strada provinciale « scalo di Procida-Chiaiolella » e la strada provinciale « Mozzo », estesa di km. 0 + 400;

via dei Bagni: in comune di Procida, estesa di chilometri 0 + 270;

10) San Martino - San Vitaliano: collegamento tra la strada provinciale « Taverna delle Zoccole » con la strada provinciale « Nola-San Vitaliano », estesa di chilometri 1 + 250;

11) Alvini (2° tratto): collegamento tra la strada provinciale « San Giuseppe-Terzigno » con la località Fabbrocini (azienda agricola), estesa di km. 1 + 000;

12) via Trivio: collegamento tra la strada provinciale « Nola-Casamarciano » con la strada statale n. 7-*bis*, estesa di km. 1 + 230;

Visto il voto n. 1359 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 11 + 935 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(9798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 23 ottobre 1971, n. 26012, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara relativa ad insediamento dell'edificio destinato a istituto tecnico industriale statale nel capoluogo del comune stesso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Carpi a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9804)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5686 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 86, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. Cuccaro Tommaso contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione, nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9851)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5683 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 82, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario, proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. Belardo Giuseppe contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione, nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 9 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,75	612,75	612,55	612,75	612,50	612,66	612,60	612,75	612,75	612,60
Dollaro canadese	608,95	608,95	608,85	608,95	608,50	609,35	608,90	608,95	608,95	608,90
Franco svizzero	153,39	153,39	153,38	153,39	153,30	153,41	153,36	153,39	153,39	153,40
Corona danese	84,10	84,10	84,10	84,10	84,30	84,13	84,0875	84,10	84,10	84,10
Corona norvegese	89,225	89,225	89,19	89,225	89,40	89,26	89,23	89,225	89,22	89,22
Corona svedese	122,035	122,035	122,03	122,035	122 —	121,98	122,01	122,035	122,03	122 —
Fiorino olandese	183,46	183,46	183,48	183,46	183 —	183,44	183,44	183,46	183,46	183,45
Franco belga	13,2170	13,2170	13,2275	13,217	13,15	13,20	13,219	13,217	13,21	13,20
Franco francese	110,815	110,815	110,90	110,815	110,70	110,82	110,84	110,815	110,81	110,80
Lira sterlina	1527,55	1527,55	1527,50	1527,55	1527 —	1527,65	1527,30	1527,55	1527,55	1527,55
Marco germanico	183,20	183,20	183,25	183,20	183,20	183,33	183,235	183,20	183,20	183,20
Scellino austriaco	25,2740	25,2740	25,2875	25,274	25,30	25,28	25,28	25,274	25,27	25,30
Escudo portoghese	22,35	22,35	22,36	22,35	22,30	22,35	22,39	22,35	22,35	22,35
Peseta spagnola	8,9415	8,9415	8,94	8,9415	8,92	8,94	8,94	8,9415	8,94	8,94

Media dei titoli del 9 novembre 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	93,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,90
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,675
Dollaro canadese	608,925
Franco svizzero	153,375
Corona danese	84,094
Corona norvegese	89,227
Corona svedese	122,022
Fiorino olandese	183,45
Franco belga	13,218
Franco francese	110,827
Lira sterlina	1527,425
Marco germanico	183,217
Scellino austriaco	25,277
Escudo portoghese	22,37
Peseta spagnola	8,941

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di giocattolo pirico denominato « 015 Raudi (Petardino) »

L'artificio denominato « 015 Raudi (Petardino) », fabbricato dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal - Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), già riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico, viene classificato, a seguito di nuovo esame, nella categoria IV del citato allegato.

(9806)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nel prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Gambettola della provincia di Forlì, pubblicato a pagina 7 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1954, la categoria erroneamente indicata « A/1 » deve correggersi in « A/2 ».

(9805)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dall'11 dicembre 1970 al 23 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2499/70 e n. 2545/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 1798 — voce di tariffa 10.06-B-(I)-(a) — Riso semilavorato:

leggere l'ammontare della restituzione per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera « 9,002-(*b*) » invece di « 9,002 ».

(10017)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 16 ottobre 1970 al 4 novembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2061/70, n. 2117/70 e n. 2176/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 291 - colonna 1ª - leggere il numero della tariffa relativo al frumento tenero e frumento segalato « 10.01 A » invece di « 11.01 A ».

(10018)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 30 aprile 1971 all'importazione da Paesi terzi *dei prodotti previsti dall'art. 1 del regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO (in lire italiane per 100 kg)			
				Supplemento prelievo		
della Tariffa	della Statistica		PRELIEVO	dal 1°-2-1971 al 25-2-1971	dal 26-2-1971 al 20-3-1971	dal 21-3-1971 al 30-4-1971
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche altri:				
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.731	6.250 (*d*)	6.250 (*d*)	6.250 (*d*)
	07	b. non nominati	9.090	zero	zero	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:				
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.821	6.250 (*e*)	6.250 (*i*)	5.000 (*n*)
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	18.323	9.375 (*f*)	9.375 (*d*)(*f*)	7.750 (*o*)
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.422	7.500 (*g*)	7.500 (*d*)(*f*)	6.125 (*o*)
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	19.150	zero	zero	8.125 (*o*)
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.284	zero	zero	4.375
	091 094	6. altre	19.150	10.000 (*h*)	10.000 (*l*)	8.125
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:				
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.783 (*b*)	zero	zero	zero
	124	2. zampe; code	1.064 (*b*)	zero	zero	zero
	127	3. rognoni	12.412 (*b*)	zero	zero	zero
	131	4. fegati	14.384 (*b*)	zero	zero	zero

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO (in lire italiane per 100 kg)			
				Supplemento prelievo		
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	dal 1°-2-1971 al 25-2-1971	dal 26-2-1971 al 20-3-1971	dal 21-3-1971 al 30-4-1971
02.01-B-II-c (segue)	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.093 (b)	zero	zero	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.403 (b)	zero	zero	zero
	141	7. altre	10.403 (b)	zero	zero	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:				
		A. lardo:				
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.965	zero	zero	2.125
	04	II. secco o affumicato	5.792	zero	zero	zero
	07	B. grasso di maiale	3.310	zero	zero	zero
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		I. carni:				
		a. salate o in salamoia:				
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.821	6.250 (e)	6.250 (i)	5.000
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . .	18.323	9.375 (f)	9.375 (d)(f)	7.750
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.422	7.500 (g)	7.500 (d)(f)	6.125
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate . .	19.150	zero	zero	8.125
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.284	zero	zero	4.375
	21	6. altre . .	19.150	10.000 (h)	10.000 (l)	8.125
		b. secche o affumicate:				
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna .	19.741	zero	zero	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	33.336	zero	zero	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	26.243	zero	zero	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	32.981	zero	zero	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	17.141	zero	zero	zero
	44	6. altre	33.336	zero	zero	zero
		II. frattaglie:				
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.783	zero	zero	zero
	51	b. zampe; code	1.064	zero	zero	zero
	54	c. rognoni	12.412	zero	zero	zero
	57	d. fegati	14.304	zero	zero	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.093	zero	zero	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme .	10.403	zero	zero	zero
	67	g. altre . . .	10.403	zero	zero	zero

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-2-1971 al 25-2-1971	Supplemento prelievo dal 26-2-1971 al 20-3-1971	Supplemento prelievo dal 21-3-1971 al 30-4-1971
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:				
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.728 (*b*)	zero	zero	zero
	04	II. altri	4.728	zero	zero	2.000
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:				
	02	A. di fegato	21.914 (*b*)	zero	zero	zero
		B. altri (*c*):				
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	36.662	zero	zero	zero
	08	II. non nominati	25.180	zero	zero	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:				
		A. di fegato:				
	08	II. altre	22.137 (*b*)	zero	zero	zero
		B. altre:				
		III. non nominate:				
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:				
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:				
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:				
	26	alfa. prosciutti .	39.920	zero	5.000 (*g*)	5.000 (*p*)
	28	beta. altri	39.920	zero	5.000 (*g*)	5.000 (*p*)
	31	bb. spalle, anche in parti	33.038	zero	6.250 (*g*)	6.250 (*p*)
	34	cc. altre	22.888	zero	5.000 (*m*)	5.000 (*m*)
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine . .	19.151	zero	zero	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	11.873	zero	zero	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Si applica ai prodotti originari dal Regno Unito.
(*e*) Si applica ai prodotti originari dal Regno Unito e dall'Irlanda.
(*f*) Si applica ai prodotti originari dalla Danimarca, dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla Svezia.
(*g*) Si applica ai prodotti originari dalla Danimarca, dalla Romania e dalla Bulgaria.
(*h*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Danimarca, dalla Polonia, dall'Austria, dalla Romania, dall'Ungheria e dalla Jugoslavia.
(*i*) Si applica ai prodotti originari dal Regno Unito, dall'Irlanda, dalla Danimarca e dalla Svezia.
(*l*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dall'Austria, dall'Ungheria e dalla Jugoslavia.
(*m*) Si applica ai prodotti originari dalla Bulgaria.
(*n*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dall'Austria, dalla Romania e dall'Ungheria.
(*o*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Ungheria.
(*p*) Si applica ai prodotti originari dalla Danimarca e dalla Bulgaria.

(8612)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neurochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Ambrosio Antonio	Napoli - 14 febbraio 1932					si		
2. Arista Agostino	Castellammare del Golfo (Trapani) - 9 ottobre 1932	si						
3. Armenise Bartolomeo	Bari - 27 marzo 1933					si		
4. Bellacosa Cosimo Paolo	Genova - 21 maggio 1935	si						
5. Benedetti Antonio	Montegalda - 27 luglio 1932					si		
6. Bianchi Mario	Tradate - 26 maggio 1922					si		
7. Borghi Paolo	Cantù - 26 ottobre 1925					si		
8. Borromei Alessandro	Ancona - 26 aprile 1932	si						
9. Briani Sergio	Firenze - 24 aprile 1924					si		
10. Cabrini Giampiero	Milano - 23 ottobre 1935	si						
11. Candia Osvaldo	Savona - 18 settembre 1936	si						
12. Caneschi Sergio	Arezzo - 28 gennaio 1931					si		
13. Carteri Alessandro	Verona - 5 maggio 1933					si		
14. Casotto Alessandro	Bovolenta - 16 agosto 1928	si						
15. Cassinari Valentino	Trieste - 24 settembre 1926					si		
16. Chiappetta Francesco	Cosenza - 14 aprile 1933					si		
17. Chiasserini Angelo	Roma - 2 gennaio 1915					si		
18. Columella Fabio	Milano - 25 settembre 1919					si		
19. Costantini Felice Emanuele	Burano (VE) - 14 luglio 1928					si		
20. Crudeli Ratcliff	Livorno - 19 settembre 1926		si					
21. Dalle Ore Giuseppe	Milano - 9 luglio 1924					si		
22. Da Pian Renato	Treviso - 27 febbraio 1928					si		
23. De Divitiis Enrico	Salerno - 2 gennaio 1935	si						
24. Del Vivo Romeo Eugenio	Firenze - 16 dicembre 1921					si		
25. Frera Carlo	Salò - 24 luglio 1923					si		
26. Gaist Giulio	Luzzara (R. Emilia) - 30 aprile 1925					si		
27. Geuna Enrico	Torino - 27 febbraio 1924					si		
28. *Granieri Umile*	*Salerno - 20 agosto 1936*	*si*						
29. Infuso Lodovico	Balzola - 24 aprile 1931					si		
30. Interligi Michele	Licodia Eubea - 8 gennaio 1925					si		
31. Iraci Giorgio	Perugia - 5 novembre 1929					si		
32. Liguori Raffaele	Napoli - 28 febbraio 1932					si		
33. Marini Giovanni	Bergamo - 2 giugno 1930					si		
33-*bis* Lombardi Vincenzo	Napoli - 1° ottobre 1930					si		
34. Migliavacca Franco	Ozero (MI) - 16 novembre 1922					si		
35. Migliore Arrigo	Candelo - 24 giugno 1929					si		
36. Mingrino Salvatore	Catania - 10 agosto 1932					si		
37. Morello Aldo	Agrigento - 2 aprile 1927					si		
38. Morello Giuseppe	Teggiano - 12 agosto 1933	si						
39. Moscatelli Gianfranco	Bologna - 7 aprile 1927	si						
40. Nicola Giancarlo	Milano - 2 marzo 1928					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
41. Nizzoli Vitaliano	Reggio Emilia - 25 gennaio 1933	si						
42. Ortensi Gino	Firenze - 6 novembre 1913					si		
43. Paoletti Pietro	Milano - 31 gennaio 1934					si		
44. Papo Isacco	Milano - 27 maggio 1926		si					
45. Patricolo Angelo	Palermo - 27 ottobre 1923					si		
46. Peserico Luigi	Padova - 17 ottobre 1929					si		
47. Riccio Antonio	Napoli - 9 marzo 1926					si		
48. Piazza Giancarlo	Bologna - 2 aprile 1928	si						
49. Schisano Giuseppe	Napoli - 9 giugno 1930					si		
50. Tartarini Elio	Genova-Cornigliano - 22 ottobre 1921		si					
51. Tedeschi Gabriele	Napoli - 8 settembre 1933	si						
52. Troisi Francesco	Fontanarosa - 8 dicembre 1924					si		
53. Villani Roberto	Milano - 5 dicembre 1931					si		
54. Zotti Guido	Bari - 13 novembre 1933					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9932)

Elenco degli aiuti di neurochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Ambrosio Antonio	Napoli - 14 febbraio 1932					si		
2. Andrioli Giancarlo	Verona - 24 febbraio 1939	si						
3. Arista Agostino	Castellammare del Golfo - 9 ottobre 1932					si		
4. Bellacosa Cosimo Paolo	Genova - 21 maggio 1935					si		
5. Benedetti Antonio	Montegalda - 27 luglio 1932					si		
6. Bettinazzi Nicolò	Novara - 29 dicembre 1929	si						
7 Beatto Agostino	S. Stino di Livenza - 30 gennaio 1926		si					
8. Bollati Angelo	Cislago - 24 maggio 1938	si						
9. Bricolo Albino	Sommacampagna - 13 febbraio 1935					si		
10. Buccigrossi Giovanni	Roma - 20 novembre 1937	si						
11. Cabrini Giampiero	Milano - 23 ottobre 1935	si						
12. Caciagli Piergiorgio	Ponsacco - 22 gennaio 1935	si						
13. Candelero Giovanni	Genova Sampierdarena - 4 aprile 1923					si		
14. Candia Osvaldo	Savona - 18 settembre 1936					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
15. Caneschi Sergio	Arezzo - 28 gennaio 1931					si		
16. Cantini Rinaldo	Pisa - 25 aprile 1939	si						
17. Caruselli Giuseppe	Palermo - 17 aprile 1940	si						
18. Casella Ettore	Pavia - 3 ottobre 1931					si		
19. Chiappetta Francesco	Cosenza - 14 aprile 1933					si		
20. Cimino Rodolfo	Napoli - 20 maggio 1937	si						
21. Cinquemani Nicolò	Palermo - 27 giugno 1930					si		
22. Consoli Vincenzo	Pedara - 15 settembre 1939	si						
23. Coreddu Mario	Sernobì - 25 gennaio 1935	si						
24. Costantini Felice Emanuele	Burano - 14 luglio 1928					si		
25. Cristuib Grizzi Luigi	Udine - 23 maggio 1931	si						
26. Cucciniello Bruno	Avellino - 23 luglio 1935	si						
27. Da Pian Renato	Treviso - 27 febbraio 1928					si		
28. De Vito Roberto	Olivadi - 1° dicembre 1935	si						
29. Dorizzi Alberto	Verona (San Michele Extra) 18 settembre 1934					si		
30. Ettorre Giorgio	Milano - 1° giugno 1937	si						
31. Filizzolo Felice	Palermo - 6 marzo 1940	si						
32. Frasconi Franca	Genova-Sestri - 6 agosto 1934					si		
33. Gagliardi Franco Maria	Roma - 16 luglio 1938	si						
34. Gori Giancarlo	Piovene Rocchette - 27 settembre 1922					si		
35. Granieri Umile	Salerno - 20 agosto 1934	si						
36. Graziussi Guido	Trieste - 13 luglio 1939	si						
37. Greco Romano	Roma - 18 aprile 1938	si						
38. Interligi Michele	Licodia Eubea (CT) - 8 gennaio 1925					si		
39. Kropp Ferdinando	Rosarno - 16 dicembre 1931					si		
40. Laboccetta Francesco	Napoli - 14 ottobre 1932	si						
41. La Motta Antonio	Messina - 15 novembre 1935					si		
42. La Torre Emanuele	Messina- 10 aprile 1938					si		
43. Liguori Raffaele	Napoli - 28 febbraio 1932					si		
44. Lorè Fulvio	Roma - 15 marzo 1936	si						
45. Mangione Gaetano	Caltanissetta - 4 novembre 1936	si						
46. Marini Giovanni	Bergamo - 2 giugno 1930					si		
47. Massarotti Marino	Milano - 2 febbraio 1938	si						
48. Merli Antonio Giovanni	Conselve - 25 maggio 1938	si						
49. Milza Piergiulio	Latina - 2 febbraio 1937	si						
50. Monolo Luigi	Arconate - 22 marzo 1936	si						
51. Nastasi Giuseppe	Castiglione di Sicilia - 12 settembre 1940	si						
52. Nizzoli Vitaliano	Reggio Emilia - 25 gennaio 1933					si		
53. Nucci Umberto	Ancona - 11 febbraio 1933					si		
54. Pauli Paolo	Milano - 27 giugno 1934					si		
55. Pellone Mario	Napoli - 30 gennaio 1938	si						
56. Petrassi Antonio	Gissi - 30 luglio 1936	si						
57. Piazza Giancarlo	Bologna - 2 aprile 1928	si						
58. Sacerdote Igor	Spalato - 6 febbraio 1936	si						
59. Schiavi Francesco	Tolmezzo - 9 ottobre 1935	si						
60. Schönauer Massimo	Napoli - 4 ottobre 1939	si						
61. Testa Claudio	Bologna - 16 ottobre 1933					si		
62. Valentini Giorgio	Bologna - 4 luglio 1937	si						
63. Vassallo Antonio	Torremaggiore - 26 aprile 1937	si						
64. Vinci Attilio Mario	Alessandria (Egitto) - 5 marzo 1936	si						
65. Vindigni Guglielmo	Scicli - 28 maggio 1932	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurochirurgia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9933)

Elenco degli assistenti di neurochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Arista Agostino	Castellammare del Golfo - 9 ottobre 1932					si		
2. Bellotti Carlo	Novara - 5 giugno 1941					si		
3. Belsanti Michele	Palazzo S. Gervasio - 29 novembre 1944	si						
4. Bencini Luciano	Marino - 1° febbraio 1943	si						
5. Bernardini Paolo	Pontedera - 20 aprile 1934					si		
6. Boicioni Giancarlo	Pisa - 22 febbraio 1941					si		
7. Bollini Carlo	Bologna - 22 marzo 1940					si		
8. Bordogna Aldo	Milano - 12 giugno 1934	si						
9. Bricolo Albino	Sommacampagna - 13 febbraio 1935					si		
10. Buccigrossi Giovanni	Roma - 20 novembre 1937					si		
11. Buffatti Paolo	S. Pietro Incariano - 26 gennaio 1941					si		
12. Canapicchi Raffaello	Grosseto - 28 febbraio 1942					si		
13. Canni Vincenzo	Ragusa - 9 giugno 1940	si						
14. Canova Alessandro	Roma - 23 marzo 1944	si						
15. Caruselli Giuseppe	Palermo - 17 aprile 1940					si		
16. Cerillo Adolfo	Luogosano - 10 agosto 1943	si						
17. Cimino Rodolfo	Napoli - 20 maggio 1937		si					
18. Colantoni Roberto	Roma - 10 settembre 1940	si						
19. Corona Claudio	Manzano - 3 febbraio 1940					si		
20. Corradi Livia	Roma - 27 luglio 1941					si		
21. Costantino Egidio	Carlentini - 27 novembre 1937						si	
22. Crivelli Giacomo	Milano - 9 ottobre 1937					si		
23. De Biase Luigi Amedeo	Addis Abeba - 22 maggio 1939					si		
24. Di Lupo Giorgio	Pisa - 1° agosto 1938					si		
25. Di Martino Giuseppe	Catania - 14 giugno 1932			si				
26. Di Pierro Giuseppe	Torchiarolo - 13 marzo 1938					si		
27. Esposito Stefano	Roma - 28 marzo 1940					si		
28. Favilla Alfio	Pisa - 12 settembre 1939					si		
29. Fera Leone	Platì - 5 ottobre 1939					si		
30. Ferrara Massimo	Alcamo - 22 gennaio 1940	si						
31. Filizzolo Felice	Palermo - 6 marzo 1940					si		
32. Fontana Maurizio	Roma - 5 agosto 1942	si						
33. Forlì Cesare	Massa - 9 agosto 1941					si		
34. Formaggio Gianni	Novara - 28 novembre 1941					si		
35. Forni Carlo	Modena - 19 marzo 1941	si						
36. Frank Franco	Merano - 11 gennaio 1942	si						
37. Galli Ignazio	Bergamo - 11 febbraio 1933					si		
38. Gazzeri Giovanni	Roma - 6 novembre 1940					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Giunta Filippo	Porto Empedocle 1° maggio 1939	si						
40. Gottlieb Alberto	Genova 23 novembre 1939		si					
41. Grossi Giorgio	Voghera 28 agosto 1942	si						
42. Guarnieri Luciano	Salerno 17 marzo 1942	si						
43. Lenzi Alberto	Cimitile 23 giugno 1943	si						
44. Lorè Fulvio	Roma 15 marzo 1936	si						
45. Luccarelli Giovanni	Milano 28 agosto 1941					si		
46. Luongo Antonio	S. Marco dei Cavoti 2 giugno 1944	si						
47. Maggi Giuseppe	Altamura 17 marzo 1940	si						
48. Magrassi Paolo	Roma 13 febbraio 1943	si						
49. Maschio Adriano	Albaredo d'Adige 5 ottobre 1940	si						
50. Massari Alberto	Comunanza 19 giugno 1940	si						
51. Mazza Carlo	Verona 29 agosto 1942					si		
52. Mennonna Pasquale	Firenze 22 ottobre 1941	si				si		
53. Meo Achille	Carrara S. Giorgio 21 settembre 1942					si		
54. Merli Antonio Giovanni	Conselve 25 maggio 1938					si		
55. Mezzacapo Bruno	Capranica 20 febbraio 1935					si		
56. Militello Guglielmo	Scicli 1° febbraio 1930	si						
57. Monolo Luigi	Arconate 22 marzo 1936					si		
58. Munari Claudio	Fiume 31 maggio 1943					si		
59. Nastasi Giuseppe	Castiglione di Sicilia 12 settembre 1940					si		
60. Occhiogrosso Michele	Bari 8 marzo 1940	si						
61. Palisi Gaetano	Napoli 1° giugno 1934	si						
62. Panarello Antonino	Catania 29 giugno 1940	si						
63. Paradiso Roberto	Roma 6 aprile 1940					si		
64. Parenti Giuliano	Prato 19 novembre 1941					si		
65. Pastena Lucio	Avellino 4 gennaio 1937					si		
66. Pavesi Giuseppe	Langhirano 11 marzo 1925					si		
67. Pedroni Alessandro	Brescia 9 marzo 1938					si		
68. Pellone Mario	Napoli 30 gennaio 1938					si		
69. Petrone Gennaro	Civitavecchia 18 luglio 1940	si						
70. Piazza Giancarlo	Bologna 2 aprile 1928					si		
71. Piccolini Benedetto	Catania 26 luglio 1940						si	
72. Pollicita Alberto	Roma 7 aprile 1941	si						
73. Profeta Giovanni	Napoli 16 novembre 1939		si					
74. Risso Manfredi	Genova 30 maggio 1938	si						
75. Salvatore Pasquale Stelio	Foggia 25 maggio 1939	si						
76. Scimone Giuseppina	Padova 20 giugno 1932	si						
77. Signorini Giancarlo	Grezzana 4 dicembre 1940					si		
78. Toffolo Gianguido	Venezia 5 luglio 1937					si		
79. Troccoli Vito	Bari 15 ottobre 1941	si						
80. Trombetti Pasquale	Pescara 5 gennaio 1942					si		
81. Turella Giorgio	Rovereto 30 settembre 1942					si		
82. Vangelista Sante	Roma 10 giugno 1943	si						
83. Ventura Fausto	Catania 5 giugno 1944	si						
84. Vinci Attilio	Alessandria (Egitto) 5 marzo 1936					si		
85. Vindigni Guglielmo	Scicli 28 maggio 1932					si		
86. Vitale Antonio	Napoli 15 marzo 1930					si		
87. Zandomeneghi Anna Paola	Verona 2 settembre 1936					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di neurochirurgia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9934)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del mese di ottobre 1971, dispensa n. 10, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969.

(9811)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi settanta posti di segretario amministrativo in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — recante norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1 in data 27 luglio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 27 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settanta posti di segretario in prova nei ruoli del personale di concetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità o di abilitazione o titolo equipollente (istituto di istruzione di 2° grado) rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Registro n. 56 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 109

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settanta posti di segretario in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti per le varie sedi compartimentali:

	Numero dei posti
Compartimento di Torino	15
Compartimento di Milano	10
Compartimento di Venezia	5
Compartimento di Verona	5
Compartimento di Trieste	5
Compartimento di Bologna	5
Compartimento di Firenze	5
Compartimento di Roma	15
Compartimento di Cagliari	5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti del diploma di maturità o di abilitazione o titolo equipollente (istituto di istruzione di 2° grado) rilasciato da scuola italiana, anche allo estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi): piazza della Croce Rossa, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

Nella domanda deve essere specificato, pena la nullità della stessa, per quale compartimento il candidato intenda partecipare al concorso.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55 per gli appartenenti alle categorie appresso indicate qualora essi vengano a beneficiare, nel presente concorso, della riserva di posti prevista dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalidi di guerra (militari e civili);

invalidi per servizio;

invalidi del lavoro;

invalidi civili;

orfani e vedove di guerra o per servizio o del lavoro, di cui l'art. 8 della citata legge 482/1968;

profughi.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Areonautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di segretario.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di segretario:

acutezza visiva: 14/10 complessivi; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) piazza della Croce Rossa 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dallo interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti d'identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove scritte, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta su argomenti di cui al punto 1° dell'allegato *B* ed una prova articolata in risposte a questionario su argomenti di cui al punto 2° dell'allegato *B*.

La prova con risposte a questionario sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate.

Nel complesso, la commissione disporrà di 10 punti al massimo per ciascuna prova.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su dieci nelle due prove scritte e non meno di 6 punti su dieci in ciascuna di esse.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso per il compartimento di Verona possono chiedere di sostenere le prove scritte nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di dette prove, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco — senza l'uso del vocabolario — di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 7/10.

Tale punteggio non si sommerà a quello delle prove scritte.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva di posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione del titolo di studio prescritto per partecipare al concorso ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

La commissione esaminatrice compilerà distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per cui è indetto il concorso, comprendendo in ogni graduatoria compartimentale i candidati idonei che hanno chiesto, nella domanda di ammissione al concorso, di parteciparvi per quel compartimento.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione del titolo di studio e tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di posti previste dalle leggi speciali in favore di determinate categorie di cittadini.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per la immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dello invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salve le eventuali esenzioni parziali o totali in base all'art. 14 della legge 27 luglio 1967 n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - (Concorsi) — Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . posti di segretario . . . . in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10950, per il compartimento di . . . . . (indicare il compartimento prescelto, fra quelli per i quali è bandito il concorso).

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . (indicare quale), conseguito il . . . . . presso . . . . di . . . . . ;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .) (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'avviso-programma stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui **al punto** 2 dell'« avviso-programma »).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prova scritta: svolgimento di un tema di diritto unico per tutti i candidati, su argomenti di cui al seguente punto 1).

Punto 1)

A. — *Diritto privato*:

Fonti di diritto Interpretazione della legge.

Il soggetto di diritto: persone fisiche e persone giuridiche Capacità giuridica e capacità d'agire Cittadinanza Domicilio, residenza, dimora Parentela e affinità Filiazione, adozione, affiliazione Patria potestà, tutela, curatela.

Beni mobili ed immobili Beni demaniali e patrimoniali Il possesso Il diritto di proprietà Modi di acquisto della proprietà, limitazioni al diritto di proprietà nell'interesse pubblico e nell'interesse privato Tutela del possesso e della proprietà.

Il negozio giuridico: elementi essenziali ed accidentali Nullità, annullabilità.

Il contratto: requisiti, classificazioni, effetti. Rescissione e risoluzione Contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario.

Le obbligazioni: fonti, adempimento ed inadempimento. Responsabilità per inadempimento.

Prescrizione e decadenza.

B. — *Diritto pubblico*:

Organi costituzionali dello Stato italiano. Le funzioni dello Stato.

Le leggi in senso formale e loro processo formativo Le leggi in senso sostanziale. I regolamenti.

Ordinamento dell'Amministrazione governativa centrale e locale Organi attivi, consultivi e di controllo Gli enti autarchici territoriali.

La giustizia amministrativa ed i suoi organi Ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

C. — *Diritto del lavoro*:

Nozioni di legislazione sociale.

Organizzazioni sindacali. La risoluzione delle controversie di lavoro. Mezzi di lotta sindacale.

Prova consistente in risposte a questionario su argomenti di cui al seguente punto 2).

Punto 2)

A. — Elementi di contabilità di Stato:

Ragioneria generale dello Stato Ragioneria delle amministrazioni centrali Formazione del bilancio di previsione Sue caratteristiche sindacato costituzionale sui documenti finanziari da parte della Corte dei conti Legge di bilancio Legge di variazione del bilancio Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione Rendiconto generale consuntivo (conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale) Riscontro della Corte dei conti Esposizione finanziaria.

B. — Elementi di statistica generale, economica e dei trasporti.

C — Geografia:

Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi). Le vie di comunicazione ed i mezzi di trasporto.

D. — Matematica:

1) Aritmetica: operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali Potenze Sistema metrico decimale Rapporti e proporzioni Regola del tre semplice e composto Regola di interesse semplice Estrazione della radice quadrata.

2) Algebra: operazioni algebriche Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado Logaritmi.

3) Geometria: figure piane e solide Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi Misure della superfice delle figure piane Misure della superfice e del volume dei principali solidi.

(9607)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

3) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

5) godimento dei diritti politici;

6) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, etc.);

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3, e successive modifiche ed integrazioni).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra di loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo dovranno essere presentate alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il

termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti, prescritti dal successivo articolo 10, comprovanti il possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, sotto pena di decadenza dei relativi benefici, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri

paes: del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale condizione. I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) *coniugati o vedovi con o senza prole*: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) *mutilati o invalidi civili*: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale.

La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I *concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di* età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di *cittadinanza italiana* su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. *Qualora il candidato sia affetto da qualche* imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la *dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni* capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora *prestato o non debbano prestare* servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: *certificato di iscrizione* nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio *entro il termine* fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) Diritto amministrativo.
2) Computisteria e ragioneria generale ed applicata.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

Economia politica e scienza delle finanze;
Contabilità di Stato;
Diritto privato;
Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione Direzione centrale degli affari generali e del personale Via Urbana, 167 00184 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'università in data ;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ;

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause:

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

addì

(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che la associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(9958)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a ventitre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 123, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;
Ritenuta la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;
Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di settantadue unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;
Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di trentuno unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore, di trentadue unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore principale e di nove unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore capo;
Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;
Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico disegnatore principale risultavano complessivamente vacanti quindici posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di tre unità;
Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche presentava complessivamente ventisette posti vacanti;
Considerato, pertanto, che detratto dal numero (27) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondenti a tre — (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento di ventitre posti attraverso pubblico concorso;
Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventitre posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale 5 novembre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte d'esame, indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, avranno luogo il 3 e 4 gennaio 1972 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 - Roma.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati dal presente decreto, *senza alcun preavviso* da parte di questa amministrazione.

Al colloquio obbligatorio che tiene luogo della prova orale obbligatoria di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio obbligatorio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua estera) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo, se superato in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutato in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti per ciascuna prova di lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nel colloquio obbligatorio e quello ottenuto nel colloquio facoltativo.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319, ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano od intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito, 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 4.

L'art. 11 del decreto ministeriale 5 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza del diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - XI Divisione - Palazzo dell'Esercito, 00100 Roma ».

Art. 5.

La locuzione « prova orale » nonchè i termini « obbligatoria » e « facoltativa » contenuti nell'allegato 3/1 e 3/3 al bando di concorso sono rispettivamente sostituiti dai termini « colloquio », « obbligatorio » e « facoltativo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1971
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 12

(9904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foggia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foggia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	86,57	su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale	»	84,96	»
3. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
4. Nuzzi dott. Saverio	»	78,50	»
5. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
6. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
7. Simeone dott. Mariangelo	»	73,86	»
8. Colia dott. Giuseppe	»	72,16	»
9. De Cata dott. Carlo	»	71,59	»
10. Fiora dott. Sergio	»	69,26	»
11. Coverlizza dott. Mario	»	68,47	»
12. Cormio dott. Salvatore	»	68,16	»
13. Pettinicchio dott. Matteo	»	63 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9814)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Pordenone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Pordenone, nell'ordine appresso indicato:

1. Piccoli dott. Bruno	punti	91,02	su 132
2. Bortolan dott. Mariano	»	89,95	»
3. Salerno dott. Vincenzo	»	78,63	»
4. D'Ancona dott. Antonio	»	77,70	»
5. Pace dott. Delio	»	74,62	»
6. Rollone Eusebio	»	74,50	»
7. Pellei Athos	»	74,25	»
8. Maddalone Pasquale	»	74 —	»
9. Caruana Salvatore	»	73,50	»
10. Milanesi dott. Luigi	»	72,28	»
11. Padovan dott. Antonio	»	72,20	»
12. Laurenza dott. Giovanni	»	71,30	»
13. Moriconi dott. Benito	»	70,96	»
14. Puglisi dott. Carmelo	»	70,81	»
15. Orlando Zon dott. Italo	»	70,25	»
16. Lauletta dott. Angelo	»	69,49	»
17. Mantelli Erminio	»	68,86	»
18. De Negri dott. Enrico	»	67,81	»
19. De Pascale dott. Mario	punti	67,34	su 132
20. Filippi dott. Davide	»	67,17	»
21. Delli Paoli dott. Dante	»	66,77	»
22. Bellizzi Alessandro	»	65,58	»
23. Alberto Pietro	»	65,38	»
24. Travaglini dott. Giuseppe	»	64,55	»
25. Miceli Vittorio	»	64,05	»
26. Tarella dott. Domenico	»	63,42	»
27. Piscitelli Ferruccio	»	62,76	»
28. La Placa Cataldo	»	59,90	»
29. Lunghi Gaetano	»	59,58	»
30. Narducci Fiorenzo	»	58,44	»
31. Mazzarella Giuseppe	»	58,30	»
32. Lombardo dott. Giuseppe	»	57,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9813)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4614 in data 13 novembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pisa, dall'ordine provinciale dei medici e dal collegio delle ostetriche di Pisa e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giordano dott. Pietro, direttore di sezione della prefettura di Pisa;

D'Avino dott. Aldo, medico provinciale superiore;

Spoto prof. Pompeo, direttore clinica ostetrica dell'Università di Pisa;

Cilotti prof. Renzo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Pontedera;

Giacomelli Manna Renata, ostetrica condotta.

Segretario:

Michilli dott. Mario Rosario, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pisa e all'albo dei comuni interessati.

Pisa, addì 19 ottobre 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(9817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3104/8/5 in data 20 maggio 1970, modificato con successivo decreto n. 5534/8/5 in data 12 ottobre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 3871/8/5 in data 29 maggio 1971, con il quale fu stabilita l'ammissione al concorso delle concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 2208/8/5 in data 7 aprile 1971;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1969:

1. Callegari Nizza Elena	punti	69,212	su 120
2. Simonetto Elsa	»	68,071	»
3. Ramina Luigia	»	66,986	»
4. Padovan Natalia	»	66,876	»
5. Spiller Irma	»	66,233	»
6. Cremonese Edda	»	66,046	»
7. Borsato Angela	»	62,774	»
8. Santimaria Flavia	»	58,803	»
9. Callegari Teresa	»	56,820	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 15 ottobre 1971

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5696/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1969;

Esaminate le domande delle candidate idonee con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Callegari Nizza Elena: Curtarolo;
2) Simonetto Elsa: Abano Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 15 ottobre 1971

Il medico provinciale: GAVIANO

(9837)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1971, n. 25.

Norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione sarda predispone un piano organico di interventi al fine di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle zone interne dell'isola a prevalente economia pastorale.

Il piano per le zone interne, come articolazione del piano di rinascita, persegue la finalità di conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

Art. 2.

Il piano sarà realizzato con la utilizzazione dei fondi aggiuntivi assegnati alla Regione sarda dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e con finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato e della Regione sarda.

Il piano fissa gli obiettivi e le fasi dello sviluppo, indica i mezzi finanziari necessari per conseguirli, e determina le forme e gli strumenti attraverso i quali potrà essere realizzato il coordinamento dei programmi.

La Regione sarda è impegnata a garantire l'aggiuntività dei fondi assegnati dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, o di altri eventuali stanziamenti straordinari sia nella predisposizione del piano e dei programmi operativi di intervento sia nella fase della loro attuazione.

Art. 3.

Il piano, al fine di assicurare un più rapido ed armonico sviluppo delle zone interne a prevalente economia pastorale in considerazione dello stato di particolare depressione economica e di malessere sociale, potrà stabilire le misure e le modalità particolari di una incentivazione aggiuntiva nei diversi settori economici.

Art. 4.

Il piano viene formulato ed approvato con le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

La giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del piano, con particolare riguardo al rispetto dell'aggiuntività di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Il piano globale si articola in programmi esecutivi pluriennali. I fondi di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e di cui all'articolo 20 della presente legge, vengono destinati esclusivamente ad interventi diretti allo sviluppo del settore agro-pastorale.

I programmi esecutivi pluriennali vengono formulati ed approvati secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 6.

In luogo del comitato di consultazione sindacale di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per quel che riguarda gli interventi dei programmi esecutivi nel settore agro-pastorale previsti dalla presente legge, è istituita una consulta regionale formata da:

tre membri designati dalle Federazioni dei coltivatori diretti;

tre membri designati dalla Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

tre membri designati dall'Unione contadini Italiani (U.C.I.);

tre membri designati dall'Unione agricoltori;

tre membri designati dalla Confederazione cooperativa italiana;

tre membri designati dalla Lega cooperative e mutue;

un rappresentante eletto dal Comitato di ciascuna zona territoriale omogenea interessata agli interventi;

tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali;

sette esperti nominati dalla Giunta regionale su conforme proposta dell'Assessore regionale alla rinascita e scelti tra docenti delle facoltà di agraria e veterinaria dell'Università di Sassari, tra i tecnici e amministratori dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna, del Centro regionale agrario sperimentale e tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei dottori agronomi e veterinari.

Art. 7.

Gli interventi dei programmi esecutivi saranno prioritariamente rivolti:

a) alla creazione di un demanio fondiario regionale mediante acquisto o esproprio di terreni, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di terreni su cui attuare la trasformazione, e alla creazione di efficienti aziende zootecniche anche nei terreni dei comuni e degli enti pubblici operanti in agricoltura, attuando le opere di bonifica e di trasformazione necessarie;

b) al fine di promuovere lo sviluppo dell'impresa diretto-coltivatrice e di garantire il diritto degli affittuari coltivatori diretti a compiere miglioramenti e le trasformazioni del fondo di cui al titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e alle altre norme vigenti in materia, con la concessione di contributi ai coltivatori diretti, singoli o associati, per l'attuazione di piani organici di trasformazione per realizzare aziende ottimali secondo le misure massime e le modalità previste dalle norme nazionali e regionali in materia;

c) alla realizzazione di impianti di interesse interaziendale per l'approvvigionamento di prodotti e mezzi tecnici necessari alle aziende e per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti zootecnici da affidare in gestione a organismi cooperativi di produttori;

d) alla realizzazione di programmi di forestazione in relazione alle necessità occupative delle zone interessate dal processo di ristrutturazione del settore agro-pastorale, nonchè per la difesa del suolo;

e) alla realizzazione di infrastrutture essenziali alla attuazione dei piani di valorizzazione di cui ai successivi articoli.

Art. 8.

Per una più specifica ed organica definizione degli obiettivi generali di cui ai precedenti articoli, l'amministrazione regionale, tramite l'Assessorato regionale alla rinascita, curerà la predisposizione di piani zonali.

I piani zonali, tenendo conto della complessità e della natura dei problemi dei vari settori economici e delle potenzialità produttive e delle situazioni sociali dei vari ambienti, traducono nel territorio le scelte previste dai piani globali di sviluppo.

I piani zonali definiscono all'interno della zona, per ciascuna area omogenea, il quadro degli interventi pubblici, ne stabiliscono il grado di interdipendenza e le priorità, determinano la misura, la natura e le modalità degli incentivi necessari ad orientare nel senso delle scelte programmatiche l'azione degli operatori economici.

Art. 9.

I piani zonali di cui all'articolo precedente sono approvati dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per i piani e i programmi della legge 11 giugno 1962, n. 588.

I piani zonali sono vincolanti per la pubblica amministrazione e per i privati ed hanno gli stessi effetti dei piani generali di bonifica.

Art. 10.

In esecuzione dei piani zonali vengono predisposti per aree agrarie omogenee piani di valorizzazione che debbono contenere l'individuazione catastale dei terreni ricadenti nell'area, le imprese agricole che in essi svolgono totalmente o parzialmente la propria attività e le relative forze di lavoro.

I piani debbono altresì: prospettare il tipo di azienda ottimale per consistenza e per forme di conduzione che ne realizzi gli obiettivi; indicare il programma di sistemazione fondiaria e di trasferimenti di proprietà, volontari o coattivi, necessari per attuare il programma; indicare le direttive fondamentali per le trasformazioni obbligatorie di cui all'articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Il piano di valorizzazione, in un disegno più ampio che può superare anche l'ambito delle diverse aree e zone omogenee, deve specificare la dotazione di opere pubbliche delle strutture interaziendali, dei servizi sociali e degli impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti occorrenti, nonchè gli strumenti per l'assistenza tecnica e finanziaria da mettere in atto a favore delle aziende singole o associate.

Il piano di valorizzazione fa parte integrante del piano zonale.

Art. 11.

Per assicurare la effettiva partecipazione locale delle categorie interessate alla formulazione ed approvazione dei piani zonali, i comitati zonali di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sono integrati da quindici rappresentanti di categoria nominati dall'Assessore regionale alla rinascita su designazione delle organizzazioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 12.

I piani di valorizzazione agricola di cui al precedente articolo 10 debbono essere sottoposti all'esame di una assemblea comunale od intercomunale dei titolari delle imprese diretto-coltivatrici ricadenti nel comprensorio interessato al piano di valorizzazione.

L'assemblea viene convocata e presieduta dal presidente del comitato della zona territoriale omogenea interessata.

Art. 13.

La Regione sarda procede all'acquisto o all'esproprio dei terreni soltanto quando ciò sia previsto dai piani di valorizzazione agricola.

I terreni acquisiti con le modalità di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 7 saranno dati in concessione a coltivatori, preferibilmente associati, i quali dovranno essere cointeressati alla gestione fin dal momento iniziale della trasformazione.

I terreni, oltre che per la costituzione del demanio, possono anche essere utilizzati per l'ampliamento e la razionalizzazione delle aziende attualmente esistenti mediante concessione in uso ai coltivatori diretti.

La Regione sarda può realizzare aziende speciali regionali per la produzione foraggera e per la costituzione di centri di selezione del bestiame.

I terreni a vocazione prevalentemente forestale acquisiti al demanio fondiario regionale sono trasferiti all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna che provvederà a tutte le operazioni colturali.

Art. 14.

La giunta regionale è impegnata a predisporre i piani zonali e i relativi piani di valorizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

In via eccezionale i programmi esecutivi finanziati con le prime tre annualità disponibili sui fondi della legge 30 ottobre 1969, n. 811, che dovranno essere presentati al Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1971, possono essere attuati secondo gli indirizzi della presente legge anche prima che siano approvati e operanti i piani zonali.

Art. 15.

Per consentire la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 7, sono concesse, a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, anticipazioni in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 16.

Gli interventi del piano e dei programmi esecutivi saranno accompagnati dall'attività regionale di assistenza tecnica allo sviluppo con particolare riguardo alla diffusione delle più razionali tecniche di alimentazione nonchè alla esecuzione di programmi di selezione e di risanamento del bestiame ed alla commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Art. 17.

Gli interventi da eseguirsi ai sensi della presente legge sono a tutti gli effetti di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Per tutti gli interventi previsti dalla presente legge si applicano, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.

Art. 18.

Il compito di dare attuazione agli interventi nel settore agro-pastorale previsti nel piano e nei programmi esecutivi è affidato all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

Per assolvere i suoi compiti di direzione, di coordinamento e di controllo degli interventi, l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad istituire un Ufficio speciale per l'attuazione del piano.

Per la predisposizione dei piani di valorizzazione e per la esecuzione degli interventi, la Regione sarda si avvarrà a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, dell'ETFAS - Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, il quale istituirà una apposita Sezione speciale operante nelle zone di intervento; si avvarrà inoltre di altri enti regionali e della collaborazione di organismi cooperativi operanti nei singoli settori interessanti le zone a prevalente economia pastorale della Sardegna.

Art. 19.

Ai membri della consulta regionale di cui al precedente articolo 6, nonchè ai membri integratori dei comitati zonali di cui al precedente articolo 11, spettano i compensi e le indennità nella misura prevista dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese faranno carico al « Fondo » di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 20.

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, la Regione sarda è autorizzata a concorrere con una spesa di venti miliardi di lire da ripartire negli anni finanziari dal 1971 al 1978 come in appresso specificato:

esercizio 1971 lire 100 milioni;
esercizio 1972 lire 2450 milioni;
esercizio 1973 lire 2450 milioni;
esercizio 1974 lire 3000 milioni;
esercizio 1975 lire 3000 milioni;
esercizio 1976 lire 3000 milioni;
esercizio 1977 lire 3000 milioni;
esercizio 1978 lire 3000 milioni.

Art. 21.

Le procedure relative al controllo tecnico sulla progettazione, sulla esecuzione e sui collaudi delle opere finanziate con i fondi della legge 30 ottobre 1969, n. 811, saranno determinate nel piano stralcio, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14, e nei programmi esecutivi.

Art. 22.

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, la Regione sarda è autorizzata a istituire presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste un fondo speciale con gestione autonoma denominato « Fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ». A tale « Fondo » confluiscono:

a) gli stanziamenti previsti dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811;

b) gli stanziamenti previsti dall'articolo 20 della presente legge;

c) le entrate derivanti dalle concessioni di cui agli articoli 7 e 13, della presente legge;

d) eventuali finanziamenti comunitari, statali e regionali destinati a realizzare le stesse finalità della presente legge.

Art. 23.

Per far fronte alle spese di cui all'articolo 20 della presente legge è istituito, negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari dal 1971 al 1978, il capitolo 26625-*bis* così denominato: « Somme da versarsi al Fondo per l'attuazione del piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811 ».

Art. 24.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . . L. 100.000.000

In aumento:

Capitolo 26625-*bis* - Somme da versarsi al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811 . . L. 100.000.000

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1971, determinate in lire 2.450.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, ed in lire 3.000.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, si farà fronte per metà mediante utilizzo di una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e per l'altra metà mediante l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, devolute alla Regione sarda, derivate dal naturale incremento.

Art. 25.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sarà emanato il regolamento per la gestione del « Fondo » di cui al precedente articolo 22 e per l'attuazione della presente legge.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 30 settembre 1971.

GIAGU DE MARTINI

(9290)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.